



Tribunale di Lodi Sezione Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Elena Giuppi	Presidente
Dott. Ada Cappello	Giudice relatore
Dott. Giulia Isadora Loi	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO il ricorso rubricato al n. 1/2020 R.G. C.P. proposto da:

CERREALIA S.P.A. [C.F. 08044270968], con sede legale in San Giuliano Milanese, Frazione Bettolino n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Finocchiaro e dall'avv. Marco Scavello

RICORRENTE

premesso che con ricorso depositato in data 10.6.2020 CERREALIA s.p.a. ha proposto una domanda di concordato preventivo contestualmente chiedendo, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., la concessione del termine massimo di legge per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

rilevato che unitamente al ricorso è stato prodotto l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, i bilanci relativi agli esercizi 2016, 2017 e 2018 (e successivamente il bilancio relativo all'esercizio 2019) e la visura camerale della società resistente aggiornata al 21.5.2020;

rilevato che la cancelleria ha tempestivamente comunicato la domanda al Pubblico Ministero e ne ha chiesto la pubblicazione nel Registro delle Imprese;

rilevato che, a seguito di istanza della società ricorrente, il termine di cui all'art. 161, comma 6, l.f. è stato prorogato, con decreto del 19.10.2020, sino al 9.12.2020;

rilevato che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 161, comma 8, l.f., la ricorrente ha depositato le relazioni informative periodiche;

rilevato che in data 9.12.2020 la società ricorrente ha presentato la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f.;

rilevato che il Commissario Giudiziale ha formulato le osservazioni esposte nei documenti datati 4.1.2021 e 11.2.2021, da ritenersi qui integralmente richiamati;

rilevato che in data 5.2.2021 il ricorrente ha integrato la documentazione allegata, come richiesto dal Tribunale ex art. 162 l.f. con provvedimento del 20.1.2021;

la società ricorrente ha esposto le cause e le circostanze che hanno determinato lo stato di crisi in cui attualmente versa e le ragioni della proposta di concordato;

la ricorrente ha proposto un concordato preventivo di natura prevalentemente liquidatoria, con limitata prosecuzione dell'attività aziendale, con previsione di pagamento integrale dei crediti prededucibili (in corso di esecuzione del piano), dei creditori ipotecari (entro l'ultimo anno del piano, ovvero il 2025) e dei creditori privilegiati (entro il 2024) e con previsione di pagamento nella misura del 34,04% dei creditori chirografari (entro dicembre 2025) e dei creditori postergati (crediti per finanziamento soci) a seguito del pagamento integrale degli altri creditori concorsuali, subordinatamente all'omologazione del concordato preventivo, nella misura consentita ai sensi di legge;

unitamente al ricorso è stata depositata documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza delle condizioni formali, soggettive e oggettive, per l'ammissione al tipo di procedimento richiesto;

ritenuto quindi che dalla documentazione allegata all'istanza emergano sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio tuttavia destinato a subire un riesame maggiormente approfondito nell'ulteriore corso della procedura, all'esito degli accertamenti demandati al Commissario Giudiziale;

alla stregua delle considerazioni e alle condizioni suesposte sussistano le condizioni di ammissibilità del concordato previste dalla legge e che quindi la proposta possa essere accolta e la ricorrente possa essere ammessa alla richiesta procedura concordataria;

rilevato che, ai fini della quantificazione del fondo spese ex art. 163 L.F., devono essere computate esclusivamente le presumibili spese per il pagamento dei compensi a favore del commissario giudiziale e del liquidatore, oltre ad eventuali spese di perizia;

rilevato che, nel caso di specie, la ricorrente ha commisurato in euro 261.988,00 il fondo spese per compensi a favore degli organi della procedura;

PQM

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società CEREALIA S.P.A., con sede legale in San Giuliano Milanese, Frazione Bettolino n. 2
- 2) delega alla procedura la Dott.ssa Ada Cappello;
- 3) nomina Commissario Giudiziale il Dott. Piero Mussida;

4) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 18 giugno 2021 alle ore 12,30 avanti al Giudice Delegato;

5) dispone:

- che il presente decreto sia comunicato al commissario a cura della cancelleria;
- che il presente decreto sia comunicato dal commissario al ricorrente, nonché ai creditori, entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione;
- dispone che entro il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione la società ricorrente depositi presso la cancelleria l'importo di € 52.397,60 pari al 20 % della somma prevedibilmente necessaria per l'intera procedura, il tutto su di un conto corrente bancario intestato alla procedura, consegnando la ricevuta del versamento a mani del Cancelliere;
- che il ricorrente consegni al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 L. Fall. nonché sul quotidiano "Il Cittadino".

Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 24/02/2021 .

Il Giudice Estensore

Dott. Ada Cappello

Il Presidente

Dott. Elena Giuppi